



Ordinanza sul gioco d'azzardo e le case da gioco (Ordinanza sulle case da gioco, OCG)

Modifica del 2 dicembre 2016

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 24 settembre 2004¹ sulle case da gioco è modificata come segue:

Art. 69 cpv. 1^{bis}

^{1bis} La Commissione può autorizzare deroghe per 270 giorni all'anno alle case da gioco con una concessione B la cui regione d'ubicazione dipende economicamente da un turismo stagionale e che, nonostante una gestione aziendale oculata, non raggiungono una redditività adeguata.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2017.

2 dicembre 2016

In nome del Consiglio federale:

Il presidente della Confederazione,
Johann N. Schneider-Ammann
Il cancelliere della Confederazione,
Walter Thurnherr

¹ RS 935.521

